

ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO

OGGETTO: VALORI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA – ATTO DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Premesso che la città di Lecco è stata insignita della Medaglia d'argento al valor militare per la Guerra di Liberazione dal nazifascismo e che ben quattro furono i martiri lecchesi caduti nel campo di Fossoli (Carpi).

Premesso altresì che tutte le iniziative e manifestazioni, proposte da associazioni e organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti, che richiamano in modo esplicito a simboli fascisti o nazisti e a ideologie proprie dei regimi totalitari e che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale e di genere, all'omofobia, all'antisemitismo alimentate anche da una loro enorme diffusione nella rete, si fondono sul terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia e provocano lutti e miserie.

Premesso infine che la reazione di fronte a certi comportamenti è quella di condanna, perseguendo con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica.

Richiamato l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra considerazione;

Richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare quelli descritti agli artt. 2 e 3 i quali recitano *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo..."* e che *"...Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*.

Evidenziato che la Costituzione della Repubblica italiana, al punto XII delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita *"E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista..."*.

Vista la legge n. 645/1952 (cd. Legge Scelba) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste.

Visto, inoltre, l'articolo 3 della legge 634/1975 intitolata *"Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale"*, il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Vista, infine, la legge 205/1993 (cd. Legge Mancino) che:

- punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- punisce chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- vieta, infine, ogni riorganizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici.

Tenuto conto dell'art. 17 (Divieto di abuso del diritto) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa, può essere interpretata come implicante il

diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Tenuto conto dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 cd. "Codice delle pari opportunità" il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

Visti gli impegni assunti da questa Amministrazione Comunale al termine del Convegno "Il fascismo non è un'opinione, è un crimine" svoltosi il 18 novembre 2017 organizzato dal Comune di Lecco dal Comitato Provinciale dell'ANPI di Lecco e dalla Provincia di Lecco.

Constatato che lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni e organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, omofobe e antidemocratiche che, anche con esaltazione di forme di violenza, possono contribuire a creare sul territorio relazioni e reti di complicità, un pericoloso spirito di emulazione soprattutto in settori della popolazione giovanile, è sicuramente pericoloso e costituisce comunque un fatto da evitare con fermezza.

Considerato che le garanzie a tutela dei diritti sopra menzionati possano essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali.

Ritenuto di adottare misure contro ogni espressione di neofascismo o neonazismo e contro ogni manifestazione di discriminazione e di intolleranza, individuando le forme e le modalità più efficaci:

- per **non** consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento e, principalmente attraverso il Regolamento Comunale, che le organizzazioni neofasciste abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico;
- per il mantenimento della memoria storica della Resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, e nei luoghi di aggregazione;
- per sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi e nazifascismi con particolare attenzione alle fasce più giovani o vulnerabili e quindi più esposte, se non in possesso degli adeguati strumenti storico-culturali, alla mitologia neofascista;

Dato atto che il presente dispositivo costituisce un mero atto di indirizzo e come tale non necessita del parere di cui all'art. 49 del D. lgs. N. 267/2000.

TUTTO CIO' PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

1. di promuovere iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione affinché sia mantenuta la memoria storica;
2. di promuovere iniziative che consentano di portare all'attenzione della popolazione il problema di nuovi fascismi e in modo particolare dei soggetti più giovani e vulnerabili;
3. di dare mandato alle competenti Commissioni comunali di riformulare i regolamenti comunali (es. occupazione suolo pubblico, concessione spazi e sale comunali, ecc.) adeguandoli ai principi sopra esposti al fine anche di includere, al momento della richiesta di autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti e di democrazia espressi nella Costituzione Italiana.

Giunta
Vittorio Jolas
Alte
Maurizio Pirelli (HSS)
D. SPASIFICCO